

SENATO DELLA REPUBBLICA

—————XIV LEGISLATURA—————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

430° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° APRILE 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	5
5 ^a - Bilancio	»	14
7 ^a - Istruzione	»	20
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	23
11 ^a - Lavoro	»	27

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Senato e III (Affari esteri e comunitari) e XV (Politi- che dell'Unione europea) - Camera)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	<i>Pag.</i>	131
---	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	134
<i>Materia d'infanzia e minori - Pareri</i>	»	139

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-
l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-
U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa
delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-
Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territoriale lombardo: Mi-
sto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-
NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista:
Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popo-
lare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 1° APRILE 2004

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
Gustavo SELVA

La seduta inizia alle ore 14,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: Audizione del ministro degli Affari esteri, Franco Frattini

Gustavo SELVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (*FI*), Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (*AN*), il senatore Andrea MANZELLA (*DS-U*), i deputati Gustavo SELVA, *presidente*, Valdo SPINI (*DS-U*), Marco ZACCHERA (*AN*), Umberto RANIERI (*DS-U*), il senatore Filadelfio Guido BASILE (*FI*), il deputato Claudio AZZOLINI (*FI*), i senatori Luigi MARINO (*Misto-Com.*), Alessandro FORLANI (*UDC*), il deputato Marcello PACINI (*FI*), il senatore Milos BUDIN (*DS-U*) e i deputati Alberto MICHELINI (*FI*), Mauro ZANI (*DS-U*) e il deputato Gabriele FRIGATO (*MARGH-U*).

Il ministro Franco Frattini risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intevengono di nuovo per alcune precisazioni ulteriori, i deputati Gustavo SELVA, *presidente*, Giorgio LA MALFA (*Misto-LdRN.PSI*) e Valdo SPINI (*DS-U*).

Gustavo SELVA, *presidente*, ringrazia il ministro Frattini per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 2004

329ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2287) Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il presidente Antonino CARUSO dopo aver ricordato che gli emendamenti 1.1, 1.17 e 1.18 erano già stati illustrati nell'ultima seduta e pubblicati in allegato al resoconto della stessa avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti a partire dall'emendamento 1.2.

Ha la parola il senatore GUBETTI (FI) il quale, illustrando l'emendamento 1.15, osserva che la proposta in esso contenuta di sopprimere alla lettera *b*) del nuovo articolo 52-*bis* del codice penale la frase «mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia» si giustifica per le possibili difficoltà applicative che l'espressione potrebbe determinare. Infatti, la disposizione risulta più chiara e facilmente interpretabile senza la specificazione richiamata. Riferendosi poi all'emendamento 1.2, ritiene condivisibile la proposta da esso espressa anche se, in proposito, si rimette al parere che il relatore intenderà formulare sull'emendamento. Quanto invece agli emendamenti 1.17 e 1.18, rispettivamente a firma dei senatori Luigi Bobbio e Centaro, ritiene vi siano spunti utili che potrebbero essere utilizzati per migliorare le disposizioni del disegno di legge n. 1899 anche se comunque reputa le proposte in esame non integralmente recepibili.

Conclude quindi il suo intervento rimettendosi anche in tali casi al parere che il relatore vorrà esprimere in proposito.

Il presidente Antonino CARUSO fa propri e dà per illustrati i restanti emendamenti all'unico articolo di cui consta il disegno di legge n. 1899.

Ha quindi la parola il relatore ZICCONE (FI) che, riferendosi a quanto emerso nel corso della discussione fin qui svolta, ricorda come siano state molto bene evidenziate le due opzioni di fondo, alternative tra loro, sui possibili obiettivi da perseguire con la riforma in esame e che sono, da un lato, un intervento per così dire minimale diretto a risolvere le oscillazioni della giurisprudenza sull'interpretazione delle disposizioni in materia di legittima difesa e, dall'altro, una riforma più incisiva che innovi significativamente nel modo di intendere la valutazione di proporzionalità ma nei soli casi in cui l'aggressione e la conseguente reazione abbiano luogo all'interno del privato domicilio. Dopo aver ricordato l'evoluzione giurisprudenziale sul tema, il relatore ritiene necessario procedere nella direzione da ultimo indicata in quanto non gli appare più giustificabile continuare ad effettuare una valutazione astratta degli interessi in contrapposizione, ponendo sullo stesso piano i beni dell'agredito rispetto a quelli dell'aggressore, nei casi in cui l'aggressione abbia luogo all'interno del privato domicilio. Non si tratterebbe quindi di innovare in termini assoluti e generali il modo di intendere il giudizio di proporzionalità nell'istituto della legittima difesa, ma soltanto di riconoscere una specifica tutela in relazione a quelle situazioni nelle quali l'aggressione si qualifica e riveste un carattere di particolare disvalore per essere stata perpetrata all'interno del privato domicilio. Ribadisce quindi il suo atteggiamento favorevole ad un intervento più incisivo in questa direzione in linea con l'intenzione dei proponenti il disegno di legge. Ritiene comunque debbano essere tenute presenti le preoccupazioni espresse, considerate in molti degli emendamenti, sul rischio che la riforma, legittimando forme eccessive di autotutela, possa ingenerare distorsioni nei comportamenti dei cittadini. Chiede quindi, anche al fine di consentire una più attenta valutazione delle proposte emendative presentate, che la relativa votazione abbia luogo in altra seduta.

Non sussistono ulteriori richieste di intervento e così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1544) DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale

(Esame e rinvio)

Il relatore FEDERICI (FI) illustra il disegno di legge in titolo che consta di un unico articolo il quale aggiunge all'articolo 61 del codice penale, riguardante le circostanze aggravanti comuni dei reati, una nuova ag-

gravante e precisamente quella di aver commesso il fatto contro una persona di età pari o superiore ai 65 anni. L'obiettivo è quello di determinare un inasprimento delle pene nei casi in cui il reato sia stato commesso nei confronti di persone anziane, rispetto alle quali l'illecito assume un disvalore peculiare anche in relazione alla maggiore protezione di cui le stesse abbisognano in relazione all'età. Si intende in tal modo offrire una risposta più efficace all'esigenza di contrastare fenomeni di criminalità diffusa, sempre più rilevanti per numero e natura, che risultano di particolare offensività avuto riguardo alla condizione delle vittime ed alle conseguenze che determinano. Pur condividendo l'esigenza espressa dall'iniziativa in esame invita però ad una riflessione approfondita per valutare se quella proposta dal disegno di legge in esame possa ritenersi la strada giusta per dare una adeguata risposta all'indubbio maggior bisogno di tutela delle persone anziane, con sempre più frequenza vittime di odiosi e gravi delitti.

Il presidente Antonino CARUSO dà lettura del parere contrario formulato dalla Commissione Affari costituzionali, che da un lato osserva come l'età avanzata della vittima rientri per costante giurisprudenza tra le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, comma 1, n. 5 del codice penale, e dall'altro che la novella proposta dal disegno di legge in titolo appare potenzialmente foriera di ingiustificate sperequazioni e contrarie al principio costituzionale di ragionevolezza sottraendo al giudice la valutazione, caso per caso, in merito alla sussistenza dell'aggravante in questione.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore GUBETTI (*FI*) osserva che il limite temporale di 65 anni potrebbe risultare eccessivamente rigido, ritenendo opportuna l'introduzione di una modifica al riguardo.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritiene condivisibile le osservazioni espresse dalla Commissione Affari costituzionali. Fa poi presente che l'intervento non solo si inserirebbe in maniera asistemica all'interno dell'ordinamento – ricordando come il legislatore indichi la differente età di 70 anni con riferimento all'obbligo di custodia detentiva, – ma altresì non gli appare rispettoso del principio di ragionevolezza.

Il presidente Antonino CARUSO, pur condividendo le perplessità riferite all'indicazione di una età determinata, richiama l'attenzione sull'esigenza evocata dal provvedimento che è quella di sanzionare più efficacemente di quanto oggi sia possibile illeciti che risultano particolarmente odiosi ed offensivi in quanto perpetrati nei confronti di persone anziane, rispetto alle quali tali fatti finiscono per determinare effetti molto gravi non soltanto di tipo psicologico. Dopo aver ricordato recenti episodi di cronaca, conclude ribadendo la necessità di tenere nella debita considerazione le conseguenze che gli illeciti possono determinare per le persone

anziane o che comunque versano in situazioni di debolezza, conseguenze rispetto alle quali il trattamento sanzionatorio previsto dalle norme vigenti non sempre risulta adeguato.

Dopo brevi interventi dei senatori BUCCIERO (AN), FASSONE (DS-U), FEDERICI (FI) e del presidente Antonino CARUSO, i quali convenivano sull'opportunità di dare una risposta all'esigenza sopra rappresentata, il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1639) DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

(2851) VALDITARA. – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FEDERICI (FI) riferisce sui disegni di legge in titolo che intervengono sulla disciplina di cui all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui. Il disegno di legge n. 1639, nell'unico articolo di cui si compone, in particolare propone l'integrale sostituzione dell'articolo 639, tra l'altro, aggiungendo al riferimento generico alle cose mobili o immobili altrui una elencazione analitica dei possibili beni oggetto dell'azione delittuosa in esame, elencazione che peraltro sembrerebbe superflua considerato che il riferimento alle cose mobili o immobili altrui – contenuto nel vigente articolo 639 – appare di per sé già esauritivo. Il relatore osserva poi che il riferimento ai «plessi monumentali» che si legge nel primo comma del nuovo articolo 639 non sembra indicare un bene diverso dagli altri contemplati al secondo comma, nel quale si fa riferimento alle cose di interesse storico o artistico. Quanto invece alle sanzioni proposte ritiene incongruo che l'aggravante risulti sanzionata meno gravemente del reato semplice e ciò in conseguenza della previsione della pena congiunta prevista nel primo comma e della pena alternativa della reclusione e della sanzione pecuniaria prevista per l'ipotesi aggravata. In via ulteriore osserva come l'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi sia indicato soltanto nel primo comma, mentre opportunamente dovrebbe riguardare anche l'ipotesi aggravata ed al tempo stesso rileva che la specificazione riferita alla procedibilità d'ufficio è superflua in quanto si tratta di una regola generale la cui applicazione non richiede la necessità di un espresso riferimento.

Riferendosi poi al disegno di legge n. 2851 di cui è firmatario il senatore Valditara, dopo aver osservato che lo stesso è tra l'altro firmatario anche del disegno di legge n. 1639, rileva che l'iniziativa consta di due articoli il primo dei quali si limita ad inasprire le pene previste dall'articolo 639 del codice penale. Si sofferma quindi sull'articolo 2 che propone di introdurre un nuovo articolo, il 639-ter, diretto a sanzionare la vendita di bombolette *spray* ai minori. Dopo aver rappresentato l'esigenza di una migliore formulazione del comma 2 di tale articolo, ritiene che il succes-

sivo comma 3, nel sanzionare una fattispecie che si configura come ipotesi di responsabilità oggettiva, non sia ammissibile. Quanto poi all'ultimo comma dell'articolo in questione reputa la sanzione proposta non accettabile in quanto riferita ad una fattispecie eccessivamente generica.

Il presidente Antonino CARUSO dà lettura dei pareri delle Commissioni Affari costituzionali ed Istruzione, sottolineando con l'occasione come il problema affrontato dai provvedimenti in titolo sia di rilievo non trascurabile.

Su proposta del relatore FEDERICI(FI), la Commissione conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo assumendo come testo base il disegno di legge n. 1639.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore TIRELLI (LP), riferendo sugli emendamenti trasmessi, propone di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.26, 2.2, 2.3, 2.1, 3.4, 6.1 e 6.2, in quanto recepiscono le condizioni formulate dalla Commissione sulle parti di competenza del disegno di legge comunitaria. Propone invece di esprimere parere contrario sull'emendamento 7.15, in quanto il criterio di delega ivi indicato appare non condivisibile per la sua genericità con riferimento alla materia sanzionatoria, nonché sugli emendamenti 11.0.3 e 11.0.4, ritenendo che le decisioni quadro 2002/187/GAI – che istituisce l'Eurojust – e 2002/548/GAI – relativa al mandato d'arresto europeo – collocate all'interno della cooperazione giudiziaria penale, richiedano necessariamente, nella loro fase di recepimento nell'ordinamento interno, un esame parlamentare specifico ed approfondito, dovendosi inoltre segnalare che il recepimento delle predette decisioni è oggetto degli atti Camera n. 4246 e n. 4293, in fase avanzata d'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda i restanti emendamenti, si propone di esprimere un parere di nulla osta, per quanto di competenza.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

330ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana odierna il relatore Tirelli aveva formulato una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi, rileva la mancanza del numero legale necessario per procedere al conferimento del mandato al relatore e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1899

Art. 1.

1.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Al comma 1, all'alinea dell'articolo 52-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «altri reati» con le seguenti: «altri delitti».

1.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Al comma 1, all'alinea dell'articolo 52-bis ivi richiamato, dopo le parole: «altri reati» aggiungere le seguenti: «comunque direttamente rivolti contro la vita e l'incolumità individuale».

1.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Al comma 1, all'alinea dell'articolo 52-bis ivi richiamato, sopprimere le parole: «in ogni caso».

1.5

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Al comma 1, all'alinea dell'articolo 52-bis ivi richiamato, dopo le parole: «la condotta di chi» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52».

1.6

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Sopprimere la lettera a) dell'articolo 52-bis ivi richiamato.

1.7

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Alla lettera a) dell'articolo 52-bis ivi richiamato, dopo la parola: «vedendo» aggiungere la seguente: «gravemente».

1.8

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Alla lettera a) dell'articolo 52-bis ivi richiamato, sopprimere le parole: «o altrui».

1.9

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Alla lettera a) dell'articolo 52-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «o altrui» con le seguenti: «o di uno stretto congiunto convivente».

1.10

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Alla lettera a) dell'articolo 52-bis ivi richiamato, sopprimere le parole: «o rendere sicuramente inoffensivo».

1.11

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Alla lettera a) dell'articolo 52-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che non esistano altre possibilità di reazione non violenta per evitare la minaccia».

1.12

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Sopprimere la lettera b) dell'articolo 52-bis ivi richiamato.

1.13

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Alla lettera b) dell'articolo 52-bis ivi richiamato, sopprimere le parole: «o altrui».

1.14

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Alla lettera b) dell'articolo 52-bis ivi richiamato, dopo le parole: «di ogni», aggiungere la seguente: «più volte reiterato».

1.15

GUBETTI

Alla lettera b) dell'articolo 52-bis ivi richiamato, sopprimere le parole da: «mirando» fino alla fine.

1.16

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Alla lettera b) dell'articolo 52-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «mirando alle parti non vitali», con le seguenti: «mirando in aria e, comunque, in modo da non attingere la persona».

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 2004

485ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole condizionata)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra la seguente proposta di relazione riferita al disegno di legge in titolo, formulata alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo si esprime, per quanto di propria competenza, favorevolmente a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

a) al comma 2 dell'articolo 4, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469";

b) le direttive 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE e 2003/99/CE siano trasferite dall'allegato A all'allegato B e che l'articolo 1 sia riformulato nel senso di disporre che sui relativi schemi dei decreti legislativi di attuazione, nonché sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2003/10/CE sia previsto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che i suddetti schemi siano corredati della relazione tecnica di

cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

La Commissione, nel presupposto che le risorse del fondo richiamato all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) intervengano esclusivamente per fronteggiare spese in conto capitale, invita infine il Governo a valutare l'opportunità, in previsione della copertura degli oneri correlati alle future leggi comunitarie, di prevedere un apposito accantonamento nella Tabella A o nella Tabella C della legge finanziaria, utilizzabile sia per la copertura di spese correnti che per la copertura di spese in conto capitale, sopprimendo l'attuale accantonamento finalizzato al medesimo fine nella Tabella D.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*), pur apprezzando lo sforzo del relatore per offrire una soluzione alle questioni di carattere finanziario del provvedimento in esame emerse nel dibattito, ritiene che la proposta di parere testé illustrata non sia comunque sufficiente a tale scopo e preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla stessa. In particolare, rileva che l'ipotesi indicata nella proposta di individuare la copertura degli oneri legati alle future leggi comunitarie su un apposito accantonamento nella Tabella A ovvero nella Tabella C della legge finanziaria, pur potendo forse risolvere i problemi di copertura delle leggi future, non risolve quelli del disegno di legge in esame. Analoghe osservazioni esprime riguardo alla condizione, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla lettera *b*) dello schema di parere, in quanto la previsione di sottoporre all'esame della Commissione bilancio gli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie ivi indicate, corredati delle corrispondenti relazioni tecniche, sebbene costituisca un progresso, non consentirà comunque di intervenire su eventuali problemi di copertura finanziaria che dovessero essere riscontrati in quella sede, non potendo la Commissione utilizzare con la stessa efficacia il richiamo all'articolo 81 della Costituzione sui decreti legislativi. Peraltro, le direttive segnalate appaiono manifestamente onerose e la valutazione della congruità della quantificazione e della copertura degli oneri, avrebbe dovuto farsi ora, in sede di esame della delega, attraverso una relazione tecnica più dettagliata ed esauriente di quella presentata, anziché essere rinviata inopportunamente al futuro.

Intervengono quindi il presidente AZZOLLINI ed il sottosegretario VEGAS che esprimono avviso favorevole sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Previa verifica della sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore Ciccanti a predisporre una relazione favorevole con le condizioni testé illustrate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, ricordando che nella precedente seduta si è tenuta l'ultimo degli incontri già programmati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'indebitamento degli enti non statali, con l'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, avverte che si riserva di sottoporre alla Commissione, nel corso delle sedute della prossima settimana, alcune ipotesi di integrazione del programma delle audizioni per il prosieguo della stessa indagine conoscitiva.

Avverte, altresì, che nella successiva seduta pomeridiana proseguirà l'esame della relazione del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

486ª seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 marzo scorso.

Il relatore CICCANTI (*UDC*), ad integrazione delle considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana del 24 marzo scorso, richiama la strategia di Lisbona tracciata nel corso del Consiglio europeo di Lisbona del

2000, rilevando la necessità che tale strategia risponda sia all'esigenza di accrescere la competitività dei Paesi già membri dell'Unione europea, sia alla necessità di tenere conto dell'imminente ingresso di nuovi Stati, il cui più basso livello di sviluppo impone l'adozione di politiche che consentano una crescita uniforme in tutta l'area europea.

Evidenzia, quindi, la priorità degli obiettivi dello sviluppo della crescita e dell'occupazione, ricordando come uno dei principali strumenti a tal fine sia il potenziamento delle infrastrutture. In tale ambito, il 2003 ha visto l'Italia fortemente impegnata nel progetto di revisione delle reti transeuropee del trasporto (TEN-T), proposto dal Gruppo Van Miert, che ha elaborato un pacchetto di 30 progetti prioritari, di cui tre italiani (l'asse ferroviario Berlino-Verona-Milano-Napoli, il ponte sullo stretto di Messina, ancora in trattativa, e alcune autostrade del mare). Ancora, è stato approvato il raddoppio dei contributi dell'Unione per gli interventi sui tratti transfrontalieri. Richiama poi l'impegno dell'Italia per la diffusione delle infrastrutture di rete a banda larga, mediante l'utilizzazione dei fondi strutturali per le zone remote o a più basso reddito, che ha prodotto lo stanziamento di ben 300 milioni di euro a favore delle regioni meridionali del nostro Paese.

In tema di imposte indirette ricorda la proposta avanzata dalla Commissione europea per la revisione delle aliquote IVA ridotte, attraverso l'individuazione di un'unica lista di beni e servizi da agevolare, che favorirebbe il processo di armonizzazione fiscale tra i paesi dell'Unione. Sebbene tale proposta non sia stata accolta, il Consiglio Ecofin ha comunque approvato l'altra richiesta di prorogare di due anni (fino al 31 dicembre 2005) l'applicazione di aliquote ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di manodopera.

Cita, quindi, l'altro importante tema al centro del dibattito comunitario, ovvero la riforma delle politiche di coesione economica e sociale, al quale l'Italia ha contribuito presentando un proprio *Memorandum*, nel quale vengono riconfermate le regioni come soggetti attivi della politica di coesione, in contrapposizione agli Stati, e si sollecita un maggiore intervento a favore delle regioni arretrate nonché la revisione dei criteri per la concessione dei fondi strutturali per le stesse aree (confermando il criterio del PIL *pro-capite* inferiore al 75 per cento della media comunitaria ed inserendo il tasso di occupazione come parametro di riferimento). Con il *Memorandum*, inoltre, l'Italia mira a mantenere gli interventi finanziari previsti per le zone ricomprese negli obiettivi 1 e 2, per la cui conservazione si è reso necessario accettare comunque l'uscita di Sardegna e Basilicata dall'obiettivo 1.

Nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno (QCS) all'obiettivo 1, destinato alle regioni in ritardo di sviluppo e al superamento dei divari territoriali, ricorda che per il 2000-2006 sono stati previsti interventi complessivi per 51 miliardi di euro, da destinare a programmi di investimento pubblico. In tale ambito, sottolinea l'ottimo risultato di utilizzo delle suddette risorse, grazie anche alla clausola del meccanismo premiale, che ha anticipato ad ottobre la scadenza entro cui conseguire l'obiettivo, consen-

tendo la massimizzazione dei rimborsi comunitari (specialmente nelle regioni meridionali), con un livello medio di «tiraggio» pari a circa il 70 per cento del profilo programmatico di spesa tra i diversi fondi strutturali (FESR, FSE, FEOGA e SFOP).

Per quanto concerne la programmazione per il periodo successivo (2007-2013), segnala la conclusione del dibattito sulla riforma, le cui linee generali, illustrate nel III Rapporto della Commissione sulla coesione economica e sociale, verranno discusse a primavera nel Forum sulla coesione organizzato dalla Commissione, in vista della definizione degli orientamenti finali entro la seconda metà dell'anno e del successivo inizio dei negoziati. Richiama, in merito, i contenuti del documento conclusivo elaborato dalla Presidenza italiana in collaborazione con gli altri *partner* europei, in quanto fissa i principi cardine della futura politica di coesione: la relazione tra coesione e competitività, la necessità di individuare pochi obiettivi generali di lungo termine a livello europeo, la definizione di una politica di coesione per le regioni che escluda la rinazionalizzazione degli interventi, la proporzionalità tra intensità del controllo e dimensione finanziaria degli interventi al fine di trovare procedure semplificate che non scoraggino le iniziative ed i potenziali beneficiari, l'addizionalità (opportunitamente verificata e misurata) degli interventi di coesione che devono consentire l'attrazione di ulteriori fondi da soggetti pubblici e privati, la combinazione ottimale tra forniture di beni collettivi e aiuti di Stato a finalità regionali al fine di ridurre il livello degli aiuti di Stato ed evitare le forme più distorsive. Ricorda, inoltre, che l'Italia ha sostenuto la proposta di fornire particolare sostegno alle aree montane dell'Unione, approfondita nel corso di una riunione ministeriale svoltasi lo scorso novembre a Taormina.

In riferimento al citato III Rapporto sulla coesione (presentato dal commissario europeo Barnier lo scorso 18 febbraio), fa presente l'opportunità di valutare le più idonee forme di coinvolgimento del Parlamento nella definizione di una serie di aspetti di rilievo strategico, in vista delle decisioni che dovranno essere assunte nei prossimi mesi per poi essere applicate dal 2007. In particolare, si dovranno definire le risorse da assegnare complessivamente all'Unione europea, che dovrebbero crescere – come auspicato dall'Italia – fino ad una quota dell'1,24 per cento (da cui deriverebbero 336 miliardi di euro da assegnare alle politiche strutturali), anziché rimanere all'1 per cento come chiesto da altri Stati; bisognerà poi stabilire i criteri di ripartizione fra le aree svantaggiate degli attuali Stati membri e quelle dei dieci nuovi paesi aderenti, nonché i criteri di ripartizione all'interno dei paesi membri e fra le diverse tipologie di interventi (con particolare riferimento al trattamento da riservare alle aree destinate al *phasing out*). Infine, sottolinea che sarà necessario stabilire anche l'incidenza dei fondi europei nel rilancio delle aree interessate, in modo da valutarne l'efficacia e le eventuali riforme da introdurre.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del Documento in titolo alla successiva seduta, invitando il relatore a predisporre una proposta di parere in cui venga dato ampio risalto alla questione dei fondi strutturali nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno. Su tale ultimo aspetto, auspica che si possa registrare un'ampia convergenza.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 1° APRILE 2004

286^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BONO risponde all'interrogazione n. 3-01431 del senatore Guerzoni, in merito alla temuta soppressione o declassamento della soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico di Modena e Reggio Emilia, evidenziando anzitutto che, se da un lato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 stabilisce che il maggior onere derivante dalla riorganizzazione del Ministero sia compensato con la riduzione di quindici unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, dall'altro tale riduzione non si riferisce tuttavia all'organico effettivo, bensì alla dotazione organica del Ministero. Poiché su una dotazione organica di oltre 250 posti dirigenziali di seconda fascia, ne risultano coperti poco meno di 200, egli sottolinea indi che detta riduzione non interesserà questi ultimi e che pertanto il timore per la soppressione della soprintendenza di Modena è destituito di ogni fondamento.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*), dopo aver espresso il proprio compiacimento per la tempestività della risposta da parte del Governo, si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario BONO risponde poi all'interrogazione n. 3-01454 dei senatori Monticone ed altri, sulla procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano per il non

corretto recepimento della direttiva n. 92/100/CE del 19 novembre 1992 sul diritto di prestito, ricordando anzitutto che l'articolo 1 della direttiva sancisce il diritto degli autori di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore, salvo deroghe. Quanto a queste ultime, l'articolo 5 le consente a condizione che gli autori ricevano comunque una remunerazione, determinata dagli Stati tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.

Il Sottosegretario ricorda inoltre che tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, che ha modificato l'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, da ultimo ulteriormente modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore. L'attuale disciplina prevede che il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di Stato e degli altri enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non sia soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è pertanto dovuta alcuna remunerazione.

La Commissione europea ha dunque avviato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, asserendo che la direttiva comunitaria, per la parte relativa al diritto di prestito pubblico, non è stata correttamente recepita.

Egli rileva peraltro che analoga procedura di infrazione è stata intrapresa anche nei confronti di altri Stati (Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda), mentre il Belgio è stato già dichiarato inadempiente dalla Corte di giustizia della Comunità europea per la medesima infrazione.

Egli informa indi che il Ministero ha sottoposto la questione all'attenzione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, il quale suggerisce di adeguare la normativa interna a quella comunitaria bilanciando tuttavia diversi interessi costituzionalmente tutelati. A tal fine, sollecita una nuova modifica dell'articolo 69 della legge n. 633, che tenga conto della necessità di non gravare né sull'utente finale, né sulle biblioteche, mediante una soluzione che contemperi, da un lato, il diritto allo studio e all'informazione e, dall'altro, i diritti economici degli editori e degli autori.

Egli dà altresì conto dell'avvenuta costituzione di un tavolo di lavoro, del quale fanno parte anche il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, il Ministero delle politiche comunitarie, la Conferenza unificata dei rettori delle università italiane (CRUI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province italiane (UPI), il Coordinamento degli assessori regionali alla cultura, nonché l'Associazione italiana biblioteche, che si prefigge di predisporre in tempi brevi un documento che sarà alla base della procedura per il corretto recepimento della predetta direttiva comunitaria.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), nel dare atto per la puntualità e la tempestività con cui giunge la risposta del Governo, si dichiara soddisfatto.

Coglie altresì l'occasione per invitare le istituzioni, ed in particolare il tavolo di lavoro richiamato dal Sottosegretario nel suo intervento, a valutare l'opportunità di distinguere la disciplina dei prestiti delle biblioteche da quella dei prestiti delle discoteche, attesa fra l'altro la diversità degli interessi sottesi e delle modalità di fruizione.

Conclusivamente auspica che il Governo intenda informare la Commissione degli esiti del predetto tavolo di lavoro istituzionale.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 1° APRILE 2004

328^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B/bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti, Giulietti, Foti, Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo con l'illustrazione delle proposte di limitazione della discussione, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore FALOMI (*Misto*) fa presente la sua intenzione di discutere due proposte di deliberazione alternative, una con la quale intende chiedere la discussione di tutto il provvedimento, l'altra con la quale chiede di completare la proposta del Presidente Grillo includendo il comma 7 dell'articolo 15, in materia di telepromozioni, e l'articolo 20, relativo alla formazione degli organi di governo della Rai S.p.a. Ricorda quindi che il disegno di legge mira a definire le norme di principio del riassetto per il sistema radiotelevisivo. Non è quindi possibile operare modifiche parziali su alcuni aspetti rischiando così di perdere di vista la coerenza dell'intero

sistema. In tale ottica ritiene necessario intervenire sui punti specifici su cui si sono appuntati i rilievi del Presidente della Repubblica, tenendo conto tuttavia delle finalità di carattere generale volte ad accrescere il livello di pluralismo dell'intero sistema, che spingerebbero ad intervenire anche su quelle parti che devono essere coordinate con le modifiche apportate. Ritiene inoltre che il riesame effettuato alla Camera dei deputati non sia stato corretto dal punto di vista procedurale poiché si è intervenuti su elementi non considerati dal Presidente della Repubblica, tralasciando viceversa questioni rilevanti oggetto del messaggio presidenziale. Sottolinea quindi che l'esclusione delle telepromozioni dai tetti pubblicitari orari pregiudica irrimediabilmente le fonti di finanziamento della stampa, aspetto questo che richiede uno specifico approfondimento. Ci sono poi altre questioni che meriterebbero maggior rilievo, come ad esempio il comma 6 dell'articolo 25 che prevede che, nella programmazione televisiva digitale della Rai, la ripartizione della produzione dei programmi tra le sedi regionali della televisione nazionale debba avvenire in funzione della distribuzione geografica degli abbonati. Osserva infine che la normativa per l'elezione del presidente della Rai presenta una vistosa lacuna laddove non prevede una soluzione al caso in cui i candidati alla nomina di presidente ottengano lo stesso numero di voti nel corso della loro elezione.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara di condividere preliminarmente la posizione del senatore Falomi in merito alla necessità di riesaminare l'intero provvedimento, considerata la rilevanza delle osservazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica. Fa poi presente l'esigenza di venire incontro alle istanze manifestate dai rappresentanti della carta stampata anche nel corso delle audizioni che si sono svolte recentemente dinanzi all'8ª Commissione. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, inoltre, non hanno risolto le questioni di incompatibilità sollevate dal messaggio presidenziale. Ritiene poi necessario procedere alla corretta individuazione dei limiti quantitativi del sistema integrato delle comunicazioni e ad una più chiara definizione dei principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo. Conclude infine ribadendo che il riesame del disegno di legge deve riguardare tutte le parti del provvedimento comunque connesse dal punto di vista sostanziale ai rilievi del Presidente della Repubblica.

Illustra quindi una proposta da sottoporre all'Assemblea per la limitazione della discussione alle parti del disegno di legge che interessano taluni aspetti definitivi (articolo 2), i principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale (articolo 7), i limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (articolo 15, comma da 1 a 6), l'accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale (articolo 25), le disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 26), la sanatoria di impianti esistenti (articolo 27), le abrogazioni (articolo 28).

Il senatore MODICA (*DS-U*) fa preliminarmente presente che l'articolo 136, comma 2, del Regolamento lascia comunque aperta la possibilità di riesaminare l'intero provvedimento. Propone pertanto che si proceda al riesame del disegno di legge n. 2175-B *bis* nella sua interezza o che, in alternativa, si faccia riferimento almeno ai punti evidenziati dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio. Il riesame del provvedimento deve essere quindi finalizzato ad evitare l'abuso di posizioni dominanti, puntando pertanto alla netta individuazione dei cosiddetti mercati omogenei all'interno del sistema integrato delle comunicazioni. Per quanto riguarda poi la questione delle frequenze osserva che il pluralismo televisivo presuppone una pluralità di frequenze, tuttavia la tecnica di trasmissione digitale terrestre non consente di moltiplicare le frequenze, bene pubblico limitato per sua natura, ma soltanto il numero di canali che è possibile veicolare per ciascuna frequenza. Tenuto conto che Rai e Mediaset dispongono della gran parte delle frequenze in grado di coprire l'intero territorio nazionale, il pluralismo del sistema risulta condizionato dalla disponibilità dei due oligopolisti a concedere i canali trasmessi sulle frequenze di loro proprietà. Altra questione è quella che riguarda i cosiddetti ripetitori, che in Italia sono oltre ventimila e che dovranno essere sicuramente cambiati senza che la legge ne preveda le modalità. Conclude infine sottolineando che la diffusione della tecnologia digitale non comporta automaticamente il pluralismo informativo, che secondo gli esperti non potrà vedere la luce comunque prima del 2012, e ribadendo la necessità di definire tempi e modi per la diffusione della tecnologia digitale. Illustra quindi una proposta da sottoporre all'Assemblea per limitare la discussione alle parti del disegno di legge che interessano talune definizioni (articolo 2), i principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo (articolo 5), i limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (articolo 15), la verifica dell'adempimento dei compiti (articolo 19), la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (articolo 20), la dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa (articolo 21), la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale (articolo 23), la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale (articolo 24), l'accelerazione e l'agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale (articolo 25) nonché le abrogazioni previste dall'articolo 28.

Il senatore TONINI (*DS-U*) sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame nell'ambito dell'attuale dibattito politico, con particolare riferimento alla questione del conflitto d'interessi. A tale proposito osserva che l'importanza degli interessi in gioco va ben oltre il semplice riassetto del sistema radiotelevisivo. Ritiene pertanto necessario che il disegno di legge in esame sia reso compatibile con i contenuti della sentenza n. 466 del 2002. Illustra quindi una proposta da sottoporre all'Assemblea per limitare la discussione alle parti del disegno di legge che siano in connessione sostanziale con i rilievi del Presidente della Repubblica e, in par-

ticolare, a quelle che interessano le definizioni riportate all'articolo 2, i principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo (articolo 5), l'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni (articolo 14), i limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (articolo 15), la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo (articolo 17), il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo (articolo 18), la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (articolo 20), la dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa (articolo 21), la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale (articolo 23), l'accelerazione e l'agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale (articolo 25) nonché le abrogazioni previste dall'articolo 28.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, 1° aprile 2004, già convocata alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 2004

245ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – *Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

(1393) VANZO ed altri. – *Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo*

– e **petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634** ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della eliminazione della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2058 per effetto dell'accoglimento della relativa disposizione soppressiva contenuta nell'emendamento governativo 1.0.1- accolto nella seduta pomeridiana di ieri e pubblicato in allegato al resoconto sommario della stessa - risultano preclusi gli emendamenti 1.146, 1.268 e 1.147. Avverte altresì che l'emendamento 1.110 deve intendersi aggiuntivo e non sostitutivo della predetta lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*), preso atto della precisazione del Presidente, preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.110, con il quale si prospetta una misura a favore dei pensionati con fasce reddituali ridotte, fortemente danneggiati dall'impennata dei prezzi registratasi negli ultimi mesi: si tratta, in sostanza, di individuare una soglia minima per le prestazioni economiche di base pari a 516 euro al mese, dando così attuazione all'impegno assunto, con particolare enfasi, durante la campagna elettorale del 2001, dal Presidente del Consiglio, e ampiamente disatteso, dopo un primo limitato intervento effettuato con la legge finanziaria per il 2002, che, peraltro, ha escluso circa i due terzi dei cittadini potenzialmente interessati dai predetti benefici.

Posto ai voti, l'emendamento 1.110 viene respinto.

La senatrice PILONI (*DS-U*) fa presente che i senatori del gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo voteranno a favore dell'emendamento 1.148, atteso che la disposizione normativa di cui all'articolo 1 lettera c) del disegno di legge n. 2058 risulta formulata in maniera inadeguata.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.148, sottolineando che il principio di liberalizzazione dell'età pensionabile contenuto nella lettera c) appare incompatibile con la rigida impostazione delineata dall'Esecutivo nell'emendamento 1.0.1, nel testo conseguente alle modifiche introdotte in Commissione. La liberalizzazione dell'età pensionabile, peraltro, è già insita nella logica del sistema contributivo, delineato dalla legge n. 335 del 1995.

Dopo che il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) ha fatto proprio l'emendamento 1.73, al fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l'assenza dei presentatori, con votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.148 e 1.73, entrambi soppressivi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*), dopo aver fatto proprio l'emendamento 1.74, preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine allo stesso, precisando che a fronte di un'inaccettabile riduzione della spesa sociale, prospettata dall'Esecutivo con l'intervento di riforma in esame, è necessario introdurre apposite misure, quali quella prospettata nell'emendamento in questione, che prefigurano un aumento generalizzato di 100 euro mensili delle pensioni e degli assegni sociali e di inabilità inferiori a 2.000 euro mensili.

Posto ai voti, l'emendamento 1.74 viene respinto.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del gruppo Verdi-l'Ulivo, il voto favorevole sull'emendamento 1.149, volto a differenziare i limiti di età pensionabile a seconda delle tipologie di lavoro, in linea con gli orientamenti emersi in ambito europeo, incentrati sulla flessibilità dei requisiti per l'accesso al pensionamento.

La disposizione contemplata all'articolo 1, comma 1, lettera c) del disegno di legge in titolo, nella quale l'Esecutivo enuncia un principio di liberalizzazione dell'età pensionabile, risulta invece palesemente in contrasto con il rigido sistema dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento delineato nell'emendamento governativo 1.0.1.

La senatrice PILONI (*DS-U*), dopo aver ribadito le proprie perplessità sulla formulazione della disposizione di cui alla lettera c), preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.149, che, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) preannuncia che i senatori del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore dell'emendamento 1.266, volto a precisare meglio il principio di delega contemplato alla lettera c), che, nel testo proposto dal Governo, si limita ad un'enunciazione generica ed indefinita, sulla cui attuazione è peraltro lecito dubitare fortemente, poiché essa è di fatto incompatibile con la rigidità dei requisiti di accesso al pensionamento introdotta dall'emendamento governativo 1.0.1.

Tale rigidità, peraltro, risulta in contrasto non solo con le esigenze dei lavoratori, ma anche con i principi di flessibilità del mercato del lavoro enunciati nella legge n. 30 del 2003.

Posto ai voti, l'emendamento 1.266 viene respinto.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) preannuncia che i senatori del gruppo della Margherita-Dl-l'Ulivo voteranno a favore dell'emendamento 1.112, volto ad introdurre misure puntuali ed efficaci, orientate nella prospettiva del completamento del processo di armonizzazione dei regimi contributivi.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.112, evidenziando che lo stesso individua le specifiche modalità per la realizzazione dell'obiettivo attinente all'armonizzazione dei requisiti contributivi.

Posto ai voti, l'emendamento 1.112 viene respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo si sono riservati l'espressione del parere sull'emendamento 1.111.

Il senatore DI SIENA (*DS-U*) ritira la sua firma dall'emendamento 1.111, ritenendo che la disposizione normativa contemplata dallo stesso possa dare luogo ad equivoci ed interpretazioni contrastanti.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) precisa che la disciplina contemplata dalla proposta emendativa 1.111, di cui è primo firmatario, deve essere interpretata in un'ottica alternativa e sostitutiva rispetto all'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento voluto dall'Esecutivo.

Il relatore MORRA(*FI*), prendendo atto della precisazione del senatore Treu in ordine alla valenza sostitutiva della disciplina contenuta nell'emendamento 1.111, esprime su tale proposta emendativa parere contrario, al quale si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.111, sottolineando comunque che la verifica prevista dalla legge n. 335 del 1995 per il 2005 non può essere ritenuta aggiuntiva rispetto a quella prevista per il 2013 dal sub-emendamento governativo approvato nella seduta pomeridiana di ieri.

Posto ai voti, l'emendamento 1.111 viene respinto.

Con successiva votazione viene respinto l'emendamento 1.75, dopo che il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) lo ha fatto proprio al fine di impedirne la dichiarazione di decadenza per assenza dei proponenti.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) preannuncia quindi, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.150, sottolineando che l'obiettivo, condivisibile, attinente all'ampliamento della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro, va realizzato celermente ed integralmente, con conseguente opportunità di eliminare dal testo normativo contenuto alla lettera *d*) l'avverbio «progressivamente».

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del gruppo dei Verdi - l'Ulivo il voto favorevole sull'emendamento 1.150, evidenziando che l'eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro andrebbe attuata senza indugi, atteso che tale misura può favorire l'emersione del lavoro sommerso.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) fa presente che i senatori del gruppo Margherita-DL-l'Ulivo voteranno a favore dell'emendamento 1.150, rilevando che lo stesso è volto a favorire la totale rimozione del divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensione. L'oratore dichiara inol-

tre di aggiungere la sua firma all'emendamento 1.150 che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*), dopo aver sottolineato l'esigenza di introdurre un'effettiva armonizzazione dei regimi contributivi, fa presente che i senatori del gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo voteranno a favore dell'emendamento 1.113.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.113, che promuove l'uniformità delle aliquote di rendimento per tutte le gestioni, nella prospettiva di un'armonizzazione dei regimi contributivi.

Posto ai voti, l'emendamento 1.113 viene respinto.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.114, in quanto lo stesso prospetta un'agevolazione dell'utilizzo dei contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità.

I senatori RIPAMONTI (*Verdi-U*) e VIVIANI (*DS-U*) dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 1.114.

Il relatore MORRA (*FI*), dopo aver sottolineato che è ancora aperto il termine per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi, previsto dalla legge n. 30 del 2003, che reca alcuni principi di delega sulla materia oggetto dell'emendamento 1.114, fa presente che quest'ultimo, sul quale aveva già espresso in precedenza il proprio parere, dovrebbe essere comunque riconsiderato, almeno nella parte relativa alla copertura finanziaria.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) precisa brevemente che la disciplina in questione non si sovrappone a quella prevista in proposito dalla legge n. 30 del 2003.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente la votazione dell'emendamento 1.114.

Conviene la Commissione.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.151, evidenziando che la previdenza complementare deve collocarsi in una prospettiva integrativa e non sostitutiva rispetto alla previdenza pubblica, la quale deve comunque garantire adeguati *standard* minimi di prestazioni pensionistiche.

Posto ai voti, l'emendamento 1.151 viene respinto.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.154, in quanto lo stesso individua, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera e), le specifiche tipologie di forme pensionistiche complementari da sviluppare e sostenere, optando in particolare per i fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) fa presente che i senatori del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore dell'emendamento 1.154 in quanto i fondi chiusi possono garantire, soprattutto in una prima fase, uno sviluppo più rapido del secondo pilastro della previdenza, rispetto ad altre tipologie di forme pensionistiche complementari.

Posto ai voti, l'emendamento 1.154 è respinto. È quindi successivamente respinto l'emendamento 1.152.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*), dopo aver sottolineato la necessità di rendere effettivo il secondo pilastro previdenziale, in relazione al quale si registra un grave ritardo, preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.267, che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) evidenzia che l'emendamento 1.118 contempla forme di incentivazione fiscale in relazione al conferimento su base volontaria del trattamento di fine rapporto ai fondi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, preannunciando, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole su tale proposta emendativa.

Dopo che il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) e il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) hanno preannunciato, a nome dei rispettivi gruppi parlamentari di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.118, lo stesso, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) osserva che in tutti i paesi in cui si è scelto di sviluppare la previdenza complementare, sono state introdotte misure volte ad evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, preannunciando quindi, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.117, che posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Con riferimento ai pareri già espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 1.153, il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) fa presente che, a suo avviso, laddove il contenuto di un emendamento sia

condiviso e i motivi di contrarietà derivino soltanto dalle modalità con cui è effettuata la copertura finanziaria, il relatore stesso o il rappresentante del Governo dovrebbero farsi carico di formulare proposte alternative su tale profilo, evitando di riversare sui proponenti un onere improprio.

Il relatore MORRA (*FI*) fa presente al senatore Ripamonti che spetta comunque ai proponenti decidere in merito alle proposte di riformulazione dei singoli emendamenti da loro presentati, dato che né il relatore, né il rappresentante del Governo possono assumere autonomamente una tale iniziativa.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) osserva che in alcuni casi il relatore ha condizionato il proprio parere favorevole su emendamenti alla soppressione della norma di copertura in essi contenuta. Da parte dei proponenti sussiste tuttavia un'oggettiva difficoltà ad accogliere tale condizione, poiché la riformulazione di un emendamento in tal senso potrebbe comportare l'espressione di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità da parte della Presidenza della Commissione. Essendo il disegno di legge all'esame collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2004, da un tale esito procedurale deriverebbe l'impossibilità di ripresentare in Assemblea le proposte emendative così riformulate.

In relazione all'osservazione del senatore Montagnino, il PRESIDENTE autorizza il senatore TREU (*Mar-DL-U*) a presentare un nuovo emendamento 1.114-A, che riprende la materia trattata nell'emendamento 1.114, aderendo anche alla richiesta del relatore di eliminare la clausola di copertura finanziaria.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) riformula quindi l'emendamento 1.153, sopprimendo la clausola di copertura finanziaria, osserva quindi che, ove il nuovo testo incorra in una dichiarazione di inammissibilità, resta comunque possibile sottoporre al vaglio della Commissione ed eventualmente dell'Assemblea, l'emendamento 1.270, di identico contenuto.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) aggiunge la firma all'emendamento 1.153 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che i due emendamenti verranno immediatamente trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, riguardante la formulazione della clausola di copertura finanziaria, e al fine di consentirne comunque l'eventuale ripresentazione per la discussione in Assemblea, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.114 e 1.270.

Il PRESIDENTE propone di sospendere le votazioni, per consentire al relatore e al rappresentante del Governo di proseguire e concludere l'espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 1, portando così a termine il lavoro avviato nella seduta notturna di martedì scorso.

Conviene la Commissione.

Il relatore MORRA (*FI*) esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 1.229, 1.335, 1.230, 1.336, 1.1001/1, 1.130, 1.232, 1.338, 1.132, 1.129, 1.32, 1.97, 1.233, 1.235, 1.87, 1.234, 1.339, 1.236, 1.278, 1.237, 1.340, 1.239, 1.240, 1.358, 1.133, 1.373, 1.241, 1.342, 1.135, 1.88, 1.89, 1.136, 1.242, 1.90, 1.282, 1.243, 1.343, 1.246, 1.344, 1.244, 1.40, 1.41, 1.245, 1.345, 1.91, 1.279, 1.247, 1.346, 1.66, 1.72, 1.64, 1.248, 1.347, 1.249, 1.348, 1.252, 1.349, 1.250, 1.251, 1.350, 1.280, 1.352, 1.255, 1.354, 1.256, 1.68, 1.140, 1.259, 1.258, 1.357, 1.283, 1.142, 1.141, 1.0.13, 1.0.11, 1.0.14, 1.0.12, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.21, 1.0.22, 1.0.23, 1.0.24 e 1.0.25. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.243 e 1.343, di identico contenuto, il relatore precisa di essere disposto a prendere in considerazione un ordine del giorno che riprenda la parte di essi riguardante la tassazione agevolata delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.257 e 1.356, che, peraltro, risultano preclusi in seguito all'accoglimento dell'emendamento 1.0.1 del Governo.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.364, 1.31, 1.1001, 1.231 – a condizione che sia riformulato con la soppressione della clausola di copertura finanziaria – , 1.337 – a condizione che sia riformulato con la soppressione della clausola di copertura finanziaria – , 1.54, 1.86, 1.369 – che dovrà comunque essere posto ai voti congiuntamente con altri emendamenti, di analogo tenore, ma riferiti ad altre parti dell'articolato –, nonché sull'emendamento 1.361 – che dovrebbe però essere riformulato, in modo tale da rendere più puntuale il riparto di competenze tra ISVAP e COVIP –, e sugli emendamenti 1.137, 1.102, 1.366, 1.161 e 1.70. Raccomanda l'accoglimento degli emendamenti 1.104, 1.103, che riformula nell'emendamento 1.103 (testo 2), 1.108 e 1.101, a sua firma.

Ritira quindi l'emendamento 1.107.

Il relatore si riserva di esprimere il parere in una successiva seduta sugli emendamenti 1.238, 1.341, 1.33, 1.55, 1.34, 1.368, 1.39, 1.139, 1.138, 1.355, 1.253, 1.351, 1.254 e 1.353, che ritiene meritevoli di un ulteriore approfondimento, ferma restando la contrarietà, per alcuni di essi, circa la formulazione della clausola di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, aderendo all'invito rivoltogli dal relatore, riformula l'emendamento 1.361, nel senso richiesto.

I senatori BATTAFARANO (*DS-U*) e RIPAMONTI (*Verdi-U*) si riservano di riformulare, in fase di votazione, rispettivamente, gli emenda-

menti 1.337 e 1.231, sopprimendo la disposizione di copertura finanziaria, come è stato richiesto dal relatore.

Il sottosegretario VIESPOLI raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.1001 del Governo ed esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore. Per i restanti emendamenti, il suo parere è conforme a quello del relatore. Si riserva infine anch'egli di esprimere in una successiva seduta il parere sugli emendamenti per i quali il senatore Morra ha segnalato l'esigenza di un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058**Art. 1.****1.146**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.110

BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO, MALABARBA, PETERLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) razionalizzare e armonizzare i trattamenti previdenziali al minimo e gli istituti assistenziali di sostegno al reddito, con l'obiettivo di incrementare complessivamente i livelli di tutela dei cittadini anziani, individuando una soglia delle prestazioni economiche di base non inferiore a 516 euro su base mensile;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.268

BATTAFFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i lavoratori» aggiungere le seguenti: «pubblici e privati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 1 cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.147

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i lavoratori» aggiungere le seguenti: «pubblici e privati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.148

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1.73

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.74

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere l'aumento generalizzato di 100 euro mensili delle pensioni e degli assegni sociali e di inabilità inferiori a 2000 euro mensili».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole «45 per cento» sono sostituite dalle altre «47 per cento».

Compensazione n. 2

All'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

k) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

m) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.149

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso che il conseguimento della pensione di anzianità possa avvenire per i lavori usuranti, pesanti e ripetitivi alle condizioni previste prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, modificando le norme delle stesse».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.266

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'età pensionabile» aggiungere le seguenti: «per consentire un percorso flessibile e personalizzato di uscita dal lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.112

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) completare il processo di armonizzazione dei regimi contributivi prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite presso l'INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applichino, ai fini del calcolo dell'importo pensionistico, le seguenti condizioni di trattamento:

1) aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura pari a quelle previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta;

- 2) una durata uniforme per tutte le gestioni, a parità di anzianità contributiva, per l'arco temporale cui si riferiscono le retribuzioni da considerare per calcolare la retribuzione pensionabile;
- 3) metodi di perequazione omogenei».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.111

TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, PILONI, GUOSSO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) a garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, prevedere che la rideterminazione del coefficiente di trasformazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo, prevista per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tenga conto dell'accelerazione delle dinamiche demografiche e del tasso di incremento dell'aspettativa di vita media della popolazione all'età del pensionamento; entro il termine previsto per la suddetta rideterminazione, procedere, nell'ambito di un'apposita consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alla riconsiderazione delle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema retributivo sotto il profilo della loro funzionalità ai medesimi obiettivi di equità distributiva e compatibilità con le dinamiche demografiche;».

1.75

MALABARBA, SODANO TOMMASO, BATTAFARANO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.150

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera d), sopprimere la seguente parola: «progressivamente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.113

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) nel quadro del processo di armonizzazione dei regimi contributivi, prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a qualunque forma di gestione previdenziale obbligatoria istituita presso l'INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applichino, ai fini del calcolo degli importi pensionistici, aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura pari a quelle previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.114

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, RIPAMONTI, VIVIANI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) in coerenza con il principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento d'anzianità;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*-bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.114-A

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d*-bis) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità.».

1.151

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e favorire lo sviluppo di» *con le seguenti:* «, fatta salva la struttura previdenziale pubblica e il livello delle sue prestazioni al fine di un livello di vita decoroso delle lavoratrici e dei lavoratori».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1.154

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «di forme pensionistiche complementari» con le seguenti: «dei fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;».

1.152

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

1.267

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di rendere effettivo il secondo pilastro previdenziale;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.118

RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso specifiche forme di incentivazione fiscale al conferimento, su base volontaria, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi di fonte collettiva, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*
-

1.117

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo un sistema di tassazione agevolato tale da evitare ogni forma di doppia imposizione;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.270

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, anche mediante campagne di pubblicità progresso».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.153

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, anche mediante campagne di pubblicità progresso».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.153 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, CANCAN, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, anche mediante campagne di pubblicità progresso».

1.229

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: «assicurando al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.335

BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: «garantendo al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 6, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.364

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera g), 2, dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) la possibilità per le forme pensionistiche complementari su base collettiva in regime di contribuzione definita, di fare ricorso a convenzioni con le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami I e V del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;»

1.230

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

6-ter) l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

6-*quater*) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2004, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.

1.336

BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, DATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'IPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

6-*ter*) l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

6-*quater*) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2004, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:*

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.31

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI

Al comma 2, lettera g), punto 6, aggiungere il seguente ulteriore punto:

«6-bis) l'attribuzione ai fondi pensione della con titolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto, cui è tenuto il datore di lavoro e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;»

1.1001/1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1001 sostituire le parole: «sopprimere il numero 7» con le seguenti: «sostituire il numero 7 con il seguente:

"7) prevedere la riduzione graduale degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore dipendente, fino a cinque punti entro il 2015, per le nuove assunzioni, in sintonia con lo sviluppo e la crescita della protezione pensionistica complementare per tutti i lavoratori;"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

d) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1001

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

1.231

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.337

VIVIANI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DI SIENA, PILONI, TREU, GRUOSSO, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 15 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.54

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

1.86

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 7.

1.130

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti sul costo del lavoro, attraverso la corrispondente soppressione dei relativi obblighi di contribuzione a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.232

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7 con il seguente:

«7) al fine di ridurre il costo del lavoro, riconoscere ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché dei contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai medesimi alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasferendo, a carico del bilancio dello Stato, alla predetta gestione le corrispondenti risorse finanziarie, ed armonizzando, a quelle dei lavoratori dipendenti, le relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.338

RIPAMONTI, DI SIENA, MONTAGNINO, PAGLIARULO, PILONI, TREU, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7 con il seguente:

«7. il riconoscimento ai datori di lavoro, al fine di ridurre il costo del lavoro, di un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché dei contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai medesimi alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasferendo, a carico del bilancio dello Stato, alla predetta gestione le corrispondenti risorse finanziarie, ed armonizzando, a quelle dei lavoratori dipendenti, le relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 7, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.132

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) al fine di ridurre il costo del lavoro attraverso la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti su di esso, la soppressione dell'obbligo di contribuzione alla 'Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti' di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché la soppressione dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- b) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;
- c) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
- d) articolo 12, comma primo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
- e) articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.129

BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) la fiscalizzazione degli oneri cosiddetti impropri gravanti sul costo del lavoro, attraverso la corrispondente soppressione dell'obbligo di contribuzione alla 'Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti' di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché la soppressione dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;
- b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
- c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.32

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g) sostituire il punto 7) con il seguente:

«7) la riduzione graduale degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore dipendente, fino a cinque punti entro il 2015, per le

nuove assunzioni, in sintonia con lo sviluppo e la crescita della protezione pensionistica complementare per tutti i lavoratori;».

1.97

VANZO

Al comma 2, lettera g), punto 7), eliminare la seguente frase: «senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico».

1.233

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), al numero 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a fronte di un contemporaneo stanziamento pubblico di fondi destinati alla copertura della spesa pensionistica in oggetto;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.235

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 8.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.87

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 8.

1.234

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 8 con il seguente:

«8) la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da renderla più favorevole per le imprese attraverso l'aumento, fino ad un massimo del 5 per cento della riserva speciale in sospensione di imposta di cui all'articolo 70, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per le imprese con meno di 50 dipendenti fino ad un massimo del 10 per cento, ovvero, in alternativa, mediante l'individuazione di analoghe misure per le tipologie di imprese alle quali, in ragione della loro natura, non fosse applicabile la norma relativa alla riserva in sospensione di imposta, nonché attraverso la fiscalizzazione di oneri sociali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.339

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, PILONI, TREU, GRUOSSO, VIVIANI,
DI SIENA, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma, lettera g), sostituire il numero 8 con il seguente:

«8) la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da renderla più favorevole per le imprese attraverso l'aumento, fino ad un massimo del 5 per cento della riserva speciale in sospensione di imposta di cui all'articolo 70, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per le imprese con meno di 50 dipendenti fino ad un massimo del 10 per cento, ovvero, in alternativa, mediante l'individuazione di analoghe misure per le tipologie di imprese alle quali, in ragione della loro natura, non fosse applicabile la norma relativa alla riserva in sospensione di imposta, nonché attraverso la fiscalizzazione di oneri sociali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 8, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.236

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), al numero 8, sostituire le parole da: «la subordinazione del» fino a: «attraverso» con la seguente: «prevedere».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.278

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 8), sostituire le parole: «la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all'assenza di oneri per le imprese» con le seguenti: «contestualmente al conferimento del trattamento di fine rapporto realizzare l'assenza di oneri per le imprese».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui al numero 8), lettera g), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.237

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 8, dopo le parole: «in particolare per le piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «così come definite dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle attività produttive, mediante un Fondo di garanzia, con una dotazione finanziaria iniziale di almeno 800 milioni di euro, gestito da uno o più istituti di credito selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, destinato a prestare garanzie a fronte di eventuali finanziamenti bancari, nonché contributi in conto interessi, a fronte di prestiti alle predette imprese, per un importo complessivo annuo, almeno pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle imprese medesime, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.340

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 8, dopo le parole: «in particolare per le piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «così come definite dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle attività produttive, mediante un Fondo di garanzia, con una dotazione finanziaria iniziale di almeno 800 milioni di euro, gestito da uno o più istituti di credito selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, destinato a prestare garanzie a fronte di eventuali finanziamenti bancari nonché contributi in conto interessi, a fronte di prestiti alle predette imprese, per un importo complessivo annuo, almeno pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle imprese medesime, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dal numero 8, lettera g), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino

inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».

1.239

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, VIVIANI

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «di equivalente riduzione del costo del lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.238

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.341

PAGLIARULO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 8, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.33

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 8) sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

1.55

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 2, lettera g), al numero 8 sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

1.240

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) istituire un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di almeno 300 milioni di euro, finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92150/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo, pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese; prevedere che tali emissioni siano finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.358

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

«8-bis) l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/150/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo, pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese; prevedere che tali emissioni siano finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 8-bis), lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.133

TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, RIPAMONTI

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8) inserire la seguente:

«g-bis) la previsione che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto».

1.34

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, TREU, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;».

1.368

ZANOLETTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che le prestazioni pensionistiche in forma di rendita siano erogate direttamente dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.369

ZANOLETTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che la contribuzione volontaria alle forme di previdenza complementare possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;».

1.373

VANZO

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere il seguente:

«g-bis) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forma di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione».

1.241

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità delle prestazioni in forma periodica mediante:

- 1) l'introduzione in caso di anticipazione di un limite percentuale non superiore al 70 per cento della posizione individuale;
- 2) la riduzione della percentuale di cui, all'articolo 7, comma 6 lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, riferita all'assegno sociale, a non più del 15 per cento;
- 3) l'aumento delle fattispecie in cui è possibile rimanere in quiescenza nelle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
- 4) la riduzione delle ipotesi di riscatto volontario ai soli casi in cui il soggetto debba far fronte a periodi di disoccupazione non coperti da provvidenze di sicurezza sociale.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.342

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità delle prestazioni in forma periodica mediante:

- 1) l'introduzione in caso di anticipazione di un limite percentuale non superiore al 70 per cento della posizione individuale;
- 2) la riduzione della percentuale di cui, all'articolo 7, comma 6 lettera *a*), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, riferita all'assegno sociale, a non più del 15 per cento;
- 3) l'aumento delle fattispecie in cui è possibile rimanere in quiescenza nelle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
- 4) la riduzione delle ipotesi di riscatto volontario ai soli casi in cui il soggetto debba far fronte a periodi di disoccupazione non coperti da provvidenze di sicurezza sociale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.135

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, definire una disciplina della ricongiunzione di tutti i periodi contributivi, nonché della totalizzazione dei contributi maturati nell'ambito di altre gestioni previdenziali obbligatorie, prevedendo altresì forme di contribuzione figurativa a copertura dei periodi di inattività di tali lavoratori;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

- a)* articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d)* articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.88

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.89

MALABARBA, SODANO Tommaso

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera i).

1.104

IL RELATORE

Al comma 2, lettera i), numero 1), inserire dopo la parola: «adozione» le seguenti: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,».

1.361 (testo 2)

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera i), sostituire il numero 2 con i seguenti:

«2. l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico dei predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

2-bis. L'attribuzione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attuate attraverso prestazioni rese da imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.361

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera i), sostituire il numero 2 con i seguenti:

«2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze ad essa attribuite, nonché quelle previste al numero 2-bis, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra le forme pensionistiche collettive ed individuali, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico dei predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

2-bis) l'attribuzione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche collettive ed individuali garantite attraverso prestazioni rese, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.136

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 2, lettera i), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare la parità delle condizioni di offerta e l'adesione consapevole dei soggetti destinatari».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 2), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino

inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.107

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 2, lettera i), il punto n. 2) è riformulato nel seguente modo: «L'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare la parità delle condizioni di offerta e l'adesione consapevole dei soggetti destinatari».

1.39

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera i), dopo il punto 3) aggiungere il seguente ulteriore punto:

«3-bis) la revisione del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ferma restando l'attribuzione delle relative competenze alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; la definizione di idonee procedure di controllo ed adeguati meccanismi sanzionatori con riferimento alle omissioni contributive nell'ambito della previdenza complementare, da

realizzarsi anche attraverso accordi di collaborazione tra le strutture ispettive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la COVIP».

1.242

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) perfezionare il sistema di vigilanza sul settore della previdenza complementare e semplificare le procedure amministrative attraverso:

a) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione di direttive generali in materia;

b) l'attribuzione alla Covip, in aggiunta alle attuali competenze, del compito di fornire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive ed individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, nonché di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali;

c) semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche l'uso del silenzio-assenso».

1.90

MALABARBA, SODANO Tommaso

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera l).

1.282

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 in modo da realizzare la piena deducibilità fiscale della contribuzione dei fondi pensione;

rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendo più favorevole i trattamenti in ragione della loro finalità;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.243

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, introducendo forme di tassazione agevolata delle prestazioni attraverso l'esenzione da imposizione di una quota della prestazione finale proporzionata al periodo di permanenza nelle forme pensionistiche complementari; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.343

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, introducendo forme di tassazione agevolata delle prestazioni attraverso l'esenzione da imposizione di una quota della prestazione finale proporzionata al periodo di permanenza nelle forme pensionistiche complementari; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), comma 2 dell'articolo 1, cui si

provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.246

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «della contribuzione ai fondi pensione» aggiungere le seguenti: «negoziali come definiti al numero 2) della lettera g) indi, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «nei confronti di fondi istituiti in base a contratti ed accordi collettivi come definiti al numero 2) della lettera g)» ed in fine, dopo le parole: «forme pensionistiche» aggiungere le seguenti: «istituite in base ai contratti ed accordi collettivi come definiti al numero 2) della lettera g)».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1.344

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole: «in valore assoluto ovvero».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera l) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.244

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole: «in valore assoluto ovvero».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.40

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera 1) dopo le parole: «la fissazione di limiti in valore assoluto» sopprimere le parole: «ovvero in valore percentuale».

1.103

IL RELATORE

Al comma 2, lettera 1), sostituire le parole: «limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale» con le seguenti: «limiti in valore assoluto ed in valore percentuale».

1.103 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera 1), sostituire le parole: «limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale», con le seguenti: «limiti in valore assoluto ed in valore percentuale». e dopo le parole: «del reddito imponibile», inserire le seguenti: «e l'applicazione di quello più favorevole per l'interessato».

1.41

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «del reddito imponibile» aggiungere le seguenti parole: «ed esclusa sotto qualsiasi forma l'apposizione di limiti riconducibili al TFR versato dai lavoratori dipendenti.».

1.245

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: «superare il condizionamento» fino a: modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.345

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole da: «superare il condizionamento» fino a: «modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera 1) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

1.108

IL RELATORE

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica», sono inserite le seguenti: «individuazione del soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita nell'ente che effettivamente eroga le prestazioni».

1.137

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica;», inserire le seguenti parole: «individuazione del soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita nell'ente che effettivamente eroga le prestazioni;».

1.102

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferimento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli aderenti, che possano favorire l'applicazione da parte delle forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di responsabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli».

1.366

ZANOLETTI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferimento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli aderenti, che possano favorire l'applicazione da parte delle forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di responsabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli;».

1.161

MARTONE, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, BOCO, PILONI, VIVIANI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferimento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli aderenti, che possano favorire l'applicazione da parte delle forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di responsabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli».

1.70

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute a esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;».

1.91

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, PILONI

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente: «*m*) provvedere, a partire dal 1° gennaio 2004 all'assunzione a tempo indeterminato di un congruo numero di personale destinato al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di un congruo numero di personale destinato all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

alla lettera *c*), alinea 1, lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2

all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

cc) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- ee)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - ff)* articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - gg)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - hh)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - ii)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.279

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole da: «di pensionati in linea» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera m), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.139

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano bilanci separati, riferiti alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica».

1.138

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso la previsione che i bilanci degli enti previdenziali rechino una contabilità disgiunta per le attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti».

1.247

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «mantenendo e migliorando le prestazioni a carattere assistenziale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.346

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «mantenendo e migliorando le prestazioni a carattere assistenziale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*
-

1.66

FLORINO

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

1.72

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

1.64

BOREA

Al comma 2, lettera o), le parole: «Le disposizioni di cui alla lettera o)» sono soppresse.

1.355

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO, DATO, TREU, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA

Al comma 2, lettera o) sostituire le parole da: «ridefinire la disciplina» fino a «cinque anni di contributi» con le seguenti: «prevedere che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia sia dal lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno tre anni di contributi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 2058-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.248

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: «ridefinire», fino a: «sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore», con le seguenti: «stabilire che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia, sia dal lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.347

MONTAGNINO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGLIARULO, RIPAMONTI, GRUOSSO, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: «ridefinire», fino a: «sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore», con le seguenti: «prevedere che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia, sia dal lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.249

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole da: «al fine di ampliare», fino a: «legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.348

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole da: «al fine di ampliare», fino a: «legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera o) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-

cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- "a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.252

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere la parola: «progressivamente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento. b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.349

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, TREU, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età» con le seguenti: «o alla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- "a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;*
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.250

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «o alla

lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.251

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole da: «quaranta anni», *fino a:* «anagrafica», *con le seguenti:* «un'anzianità contributiva e/o un'età anagrafica secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.350

BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole da: «quaranta anni», fino a: «anagrafica, con le seguenti: «un'anzianità contributiva o un'età anagrafica secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 2; dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.280

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: «e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.352

MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole: «e che abbia versato» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.101

IL RELATORE

Al comma 2, lettera o), inserire dopo le parole: «cassa, gestione o fondo previdenziale» con le seguenti: «, interessati dalla domanda di totalizzazione,».

1.253

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «due anni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole. «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.351

RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si

provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.254

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La totalizzazione è possibile anche per periodi inferiori ai tre anni di iscrizione quando il periodo è necessario ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.353

BATTAFFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La totalizzazione è possibile anche per periodi inferiori ai tre anni di iscrizione quando il periodo è necessario ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.255

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «stabilire altresì che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e che viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.354

BATTAFARANO, PAGLIARULO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, GRUOSSO, TREU, DATO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedere altresì che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e che viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.256

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «consentire il ripristino di periodi previdenziali di anzianità progressa a ex liberi professionisti ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.68

FLORINO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere, altresì, norme specifiche volte a coordinare l'istituto della totalizzazione con l'autonomia riconosciuta agli Enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996 e con la salvaguardia degli equilibri finanziari di tali Enti;».

1.140

RIPAMONTI, TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) nel quadro del processo di armonizzazione dei regimi contributivi prevedere l'estensione, a tutti gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, del metodo contributo di calcolo delle prestazioni pensionistiche, nonché l'adozione di aliquote di computo e di contribuzione idonee a garantire l'equilibrio finanziario di ciascun ente previdenziale».

1.259

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis.) riconoscere il diritto all'assegno ordinario di invalidità in costanza di rapporto applicando la normativa vigente in materia anche ai lavoratori dipendenti pubblici INPDAP».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o-bis), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.257

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: «progressivamente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.356

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: «progressivamente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.258

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, per quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2003, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.357

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, per quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2004, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.283

VIVIANI, MONTAGNINO, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI

Al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) consentire ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni, considerati in esubero ai sensi della legge n. 449 del 1997 e che hanno presentato la domanda di pensionamento negli anni 1999-2000 e 2001 di andare in pensione alle condizioni analoghe al quelle previste per il periodo precedente;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p-bis) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.142

MONTAGNINO, D'ANDREA

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere la possibilità del pagamento della contribuzione per la prosecuzione volontaria, a seguito di accordi sindacali, anche da parte dei datori di lavoro interessati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera q-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-

riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.141

MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, per i soggetti impegnati in lavori in pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle Regioni, la copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera q-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.0.13

BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Totalizzazione dei periodi assicurativi)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese ad assicurare la totalizzazione dei periodi assicurativi.

2. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme qualora tali periodi separatamente considerati non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. In questi casi ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.

3. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare fino alla conclusione del relativo procedimento per la totalizzazione dei periodi stessi.

4. In caso di esercizio dell'opzione la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione maggiorata degli interessi legali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese ad assicurare la totalizzazione dei periodi assicurativi.

2. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme qualora tali periodi separatamente considerati non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. In questi casi ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.

3. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare fino alla conclusione del relativo procedimento per la totalizzazione dei periodi stessi.

4. In caso di esercizio dell'opzione la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione maggiorata degli interessi legali.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.14

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le amministrazioni dello Stato datrici di lavoro sono tenute a trasmettere all'INPDAP, entro e non oltre il mese di giugno 2004, le informazioni giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dal loro insorgere a tutto l'anno 2003. Le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, su richiesta dell'INPDAP, gli eventuali elementi mancanti alla definizione della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

2. Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono tenute all'aggiornamento mensile delle variazioni giuridiche ed economiche intervenute nel rapporto di lavoro.

3. I modi ed i termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabi-

lite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le amministrazioni dello Stato datrici di lavoro sono tenute a trasmettere all'INPDAP, entro e non oltre il mese di giugno 2004, le informazioni giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dal loro insorgere a tutto l'anno 2003. Le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, su richiesta dell'INPDAP, gli eventuali elementi mancanti alla definizione della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

2. Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono tenute all'aggiornamento mensile delle variazioni giuridiche ed economiche intervenute nel rapporto di lavoro.

3. I modi ed i termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1.0.15

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.16

RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1.0.17

FLAMMIA, BATTAFARANO, GRUOSSO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai titolari di esattorie private da data anteriore al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di riscossione, agli effetti previdenziali è riconosciuta l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989.

2. I contributi previdenziali da accreditare in favore dei dipendenti di cui al comma 1 sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori, di cui all'articolo 123, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante contribuzione a carico dei titolari di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate particolari agevolazioni in termini di misura della contribuzione di cui al comma 3 e di tempi di versamento della stessa al competente ente previdenziale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1.0.18

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione e di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione

6. n contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico

del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie e priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore e tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

1.0.19

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dalla data di cui al comma 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dall'Ente ANAS di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio, secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in S.p.A.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».
-

1.0.20

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2004 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai seguenti trattamenti sono così rispettivamente ripartiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed

incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2 può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggiore generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250.

5. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare è corrisposto al compimento del 65° anno di età.

6. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

1.0.21

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MALABARBA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al fine di uniformare il trattamento pensionistico, è data piena applicazione ai contenuti delle sentenze del TAR del Lazio, espresse in favore dei funzionari INPS in merito all'applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche in presenza di successive diverse decisioni, riportando così gli elementi di retribuzione a quelli previsti dai benefici della legge e quindi ripristinando il trattamento economico che già veniva praticato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.22

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, TREU, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***Art. 1-bis.**

(Cumulo tra pensioni di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo

1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva, ovvero dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.23

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 38, comma 5, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro" sono sostituite dalle seguenti: "né redditi cumulati con quello del coniuge superiori al doppio del limite di reddito individuale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1.0.24

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2003, n. 151, dopo le parole: "per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" sono inserite le seguenti: "nonché in favore dei lavoratori autonomi".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».

1.0.25

BATTAFARANO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "di cui almeno 5 anni nel sistema medesimo" sono soppresse.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, le parole: ", di cui almeno cinque nel sistema contributivo" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 1° APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale

(Deliberazione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, comunica che è pervenuta dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, la prescritta intesa ai fini della deliberazione dell'indagine conoscitiva sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale sulla base del programma che era stato definito in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Propone, pertanto, che la Commissione deliberi formalmente di procedere all'indagine conoscitiva, che si articolerà sulla base di quanto previsto dal programma medesimo (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

La seduta termina alle ore 8,40.

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale – Audizione del Presidente, avvocato Gian Paolo Sassi, e del Direttore generale, dottor Vittorio Crecco, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Avverte che l'avvocato Sassi, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed il dottor Crecco, direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono accompagnati dal dottor Giancarlo Filocamo, vice commissario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalla dottoressa Annalisa Guidotti, responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'avvocato Gian Paolo SASSI, *presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per integrare la relazione del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il dottor Giancarlo FILOCAMO, vice commissario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed il dottor Vittorio CRECCO, direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*), il deputato Lino DUILIO (*MARGH-U*), il senatore Antonio Gianfranco VANZO (*LEGA PADANIA*), il deputato Emerenzio BARBIERI (*UDC*), il deputato Pietro GASPERONI (*DS-U*) e il deputato Nino LO PRESTI (*AN*).

Interviene quindi l'avvocato Gian Paolo SASSI, *presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*, per fornire alcuni chiarimenti relativi alle osservazioni formulate.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, rinvia il seguito dello svolgimento dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.

ALLEGATO

Programma dell'indagine conoscitiva sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

L'indagine avrebbe la finalità di chiarire gli aspetti problematici emersi durante l'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003, svolto dalla Commissione nel periodo compreso tra il 13 novembre 2003 e il 24 marzo 2004.

Nell'ambito di tale esame, la Commissione si è espressa sulle relazioni riguardanti i bilanci stessi, predisposte da commissari designati per lo svolgimento di tale compito, sulla base delle indicazioni di carattere tecnico fornite dai consulenti di cui si avvale la Commissione per lo svolgimento delle sue attività.

L'intervento dei consulenti ha consentito alla Commissione di avere un quadro di riferimento dettagliato ed esaustivo e di esprimere quindi una valutazione delle relazioni e di conseguenza dei bilanci a cui le stesse si riferiscono.

Tuttavia, l'analisi di dati numerici di bilancio, che per la loro stessa natura non sono accompagnate da commenti, ha sollevato spesso dubbi in relazione agli obiettivi che l'Ente persegue a livello gestionale attraverso l'effettuazione di una determinata spesa.

L'indagine avrebbe quindi l'obiettivo di integrare l'esame dei bilanci e si configurerebbe quale uno degli strumenti attraverso i quali la Commissione esercita, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88, la vigilanza sull'equilibrio delle gestioni degli enti e sull'utilizzo dei fondi disponibili da parte degli enti stessi.

L'articolo 56 della legge n. 88 del 1989 prevede, al comma 3, che con relazione annuale i presidenti degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale esponano alla Commissione la situazione dei rispettivi enti, anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi, giustificando quindi un'attività della Commissione volta all'acquisizione di chiarimenti in ordine a dati di bilancio degli enti che necessitino di essere approfonditi nell'ottica della ricerca delle linee di tendenza della gestione complessiva dell'Ente.

In questo senso, la Commissione intende procedere all'audizione degli organi di vertice degli enti di previdenza e assistenza sottoposti al suo controllo, nonchè di esperti del settore.

L'indagine dovrà concludersi nel termine di quattro mesi.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 1° APRILE 2004

308^a seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento. In questa sede, quindi, l'esame è finalizzato a rendere il prescritto parere all'Assemblea. Invita pertanto il relatore ad illustrare i profili di competenza relativi al provvedimento in titolo, anche tenendo conto degli elementi già emersi nel dibattito svolto.

Il relatore GRILLOTTI (AN) riferisce, per i profili di competenza, sul provvedimento in titolo rilevando che, in considerazione dei chiarimenti offerti dal Rappresentante del Governo nella seduta del 30 marzo scorso in replica alle osservazioni svolte sul testo, in sede di espressione del parere alla Commissione di merito, non sono stati indicati elementi informativi volti a suffragare la neutralità finanziaria dell'articolo 1, con particolare riferimento alla compensazione tra gli effetti delle disposizioni, con-

tenute nei commi 1 e 2, che limitano la portata della norma originariamente prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2004 e quelli che ne ampliano gli effetti finanziari a carico della finanza pubblica (in particolare la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1).

Non sono stati, altresì, offerti chiarimenti sui profili di quantificazione e di copertura finanziaria relativi alla norma originaria prevista dall'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, elementi sui quali si basa, secondo le indicazioni della relazione tecnica, la neutralità finanziaria del provvedimento in titolo.

In relazione all'articolo 2, comma 3, rileva altresì l'opportunità di valutare gli effetti finanziari connessi alla possibilità che le disposizioni ivi indicate possano trovare applicazione a fattispecie diverse da quella ipotizzata dal Governo che – secondo i chiarimenti offerti – sarebbe costituita dal magistrato di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori già beneficiario del trattamento economico attribuito alla qualifica superiore di Presidente di sezione.

Restano altresì da acquisire elementi informativi che chiariscano i presupposti su cui si basa la neutralità finanziaria, affermata nella relazione tecnica, delle disposizioni contenute nel comma 4 del medesimo articolo 2.

Segnala, infine, che il meccanismo indicato nel comma 6 dell'articolo 2 potrebbe determinare effettivi risparmi di spesa soltanto ove l'indisponibilità di posti in organico venga riferita a posizioni effettivamente ricoperte al momento di entrata in vigore del provvedimento.

Il sottosegretario VEGAS precisa che il provvedimento in esame introduce disposizioni che riducono la portata degli effetti finanziari connessi alla formulazione originaria dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, quali: l'introduzione del termine di cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge finanziaria entro il quale deve essere stato pronunciato il provvedimento di proscioglimento allo scopo di ridurre la platea dei destinatari della norma stessa, la limitazione delle fattispecie di proscioglimento che consentono l'esercizio del diritto alla riammissione o al prolungamento del rapporto di lavoro, la previsione, in taluni casi, della facoltà per l'Amministrazione di procedere alla suddetta riammissione del dipendente prosciolto in luogo del diritto soggettivo generalizzato originariamente previsto. Conclude, pertanto, che il provvedimento limita le fattispecie già previste dalla norma originaria sortendo effetti finanziari complessivamente più restrittivi.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di svolgere i necessari approfondimenti in considerazione dei chiarimenti testè offerti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2421-A) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) riferisce, per quanto di competenza, sul testo proposto dalla Commissione al disegno di legge recante riordino del settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati nonché sui relativi emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 18. Segnala, sul testo, che la Commissione di merito non ha recepito le condizioni rese, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul comma 5 dell'articolo 22, nonché sull'articolo 29. In relazione all'articolo 17, fa presente, altresì, l'opportunità di verificare la compatibilità del tetto di spesa previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 rispetto alle agevolazioni previste dal medesimo articolo 17 concernenti l'estensione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL (comma 1) e della platea dei relativi beneficiari (comma 2). Rileva, inoltre, l'opportunità di valutare gli eventuali effetti finanziari del comma 11 dell'articolo 20, valutando la possibilità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, del comma 8 dell'articolo 25, nonché della lettera b) del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 28, in quanto suscettibili di determinare variazioni delle entrate erariali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, fa presente che le proposte 3.119, 6.110, 8.106 e 14.0.100 sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri, ovvero minori entrate, privi della corrispondente copertura finanziaria. Occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti finanziari connessi alle proposte 3.111, 6.103, 8.104, 13.121, 13.122, 13.124, 13.125 e 13.126, anche in relazione ai possibili riflessi sul Conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni. In merito alle proposte 13.129 e 13.131, rileva che occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia ovvero di modificare la copertura finanziaria prevedendo un limite massimo di spesa. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 18, riservandosi di riferire sugli emendamenti relativi agli ulteriori articoli in una successiva seduta.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto a richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di ribadire le condizioni già rese nel parere sul testo alla Commissione di merito, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

309ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,40.

(2244) COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI), fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (*FI*) riferisce sul provvedimento in titolo, nonché sull'emendamento 2.1, per i profili di competenza, segnalando che l'articolo 1 del disegno di legge in esame, concernente il riconoscimento a tutti gli effetti della qualifica di militari belligeranti a coloro che prestarono servizio nella Repubblica sociale italiana (RSI), sembra suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora dal suddetto riconoscimento dovesse derivare l'estensione a tali soggetti dei benefici (soprattutto di carattere previdenziale) spettanti ai combattenti. Fa presente, al riguardo, che quanti prestarono servizio nella RSI sono, a legislazione vigente, espressamente esclusi dai benefici riconosciuti ai combattenti dall'articolo 11, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 137 del 1948 e dall'articolo 1, comma 3 della legge n. 1298 del 1961, salvo le deroghe previste in presenza di particolari requisiti. Al fine di verificare gli effetti finanziari del provvedimento in titolo, nonché la loro compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, occorre pertanto valutare l'opportunità di acquisire elementi informativi circa la platea dei potenziali beneficiari, nonché una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri.

In relazione all'emendamento 2.1 rileva l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari anche in relazione al parere da rendere sul testo, tenuto conto che la proposta semplifica le procedure per ottenere il riconoscimento della qualifica di cui all'articolo 1.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea la necessità di verificare se il provvedimento in titolo comporta un'estensione anche dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336. In tal caso, infatti, ne deriverebbero benefici previdenziali per i quali non appare sia stata prevista un'adeguata copertura.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(2561) Istituzione della provincia di Monza e della Brianza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri

(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani, approvato dalla Camera dei deputati

(2563) Istituzione della provincia di Fermo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama (Parere alla 1ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che sono stati svolti gli interventi nel dibattito e che occorre ancora acquisire i chiarimenti del Governo in replica alle osservazioni del relatore. Apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° APRILE 2004

6ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bucciero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8ª Commissione:

(2175-B-Bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

